



# *Il Ministro dell'Interno*

**di concerto con**

# *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze.*

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 707, lettera c), 708 e 711 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che prevedono, a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, una agevolazione consistente nella riduzione da 110 a 75 del coefficiente per la determinazione della base imponibile IMU per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e l'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come individuati e definiti dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal predetto articolo 1, comma 707, lettera c) e 708, della legge n. 147/2013, è attribuito agli stessi enti un contributo pari a 110,7 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, contributo da ripartirsi in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

ACQUISITI dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione studi e ricerche economico fiscali - i predetti dati relativi alle stime di gettito da imposta municipale per l'anno 2013 riferite a ciascun comune, per quanto attiene sia all'agevolazione riconosciuta ai terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che all'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

SENTITO il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta dell'11 settembre 2014;



# *Il Ministro dell'Interno*

**di concerto con**

# *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze.*

Decreta:  
Articolo unico

(Attribuzione ai comuni del contributo, pari a 110,7 milioni di euro, quale rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU) relativo ai terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dall'anno 2014 )

1. Il contributo da assegnarsi, per l'importo complessivo di 110,7 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU) derivante sia dall'agevolazione consistente nella riduzione da 110 a 75 del coefficiente per la determinazione della base imponibile IMU per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che dall'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 1, comma 707, lettera c), 708 e 711 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è ripartito a favore di ciascun comune nelle misure indicate nell'elenco A allegato al presente decreto, calcolate in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relative agli stessi immobili, per l'anno 2013, così come comunicate dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

**IL MINISTRO DELL'INTERNO**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**